



# LA LEGGE PER TUTTI

INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

**Responsabilità  
violazione  
necessario**

**avvocato  
litisconsorzio**

Autore: Consulenze | 30/11/2019



***In data 1993 avvio un procedimento legale nei confronti di un mio confinante che ha costruito quasi a ridosso del mio confine. Vinco la causa. Vinco l'appello. Il tribunale obbliga il confinante a pagare le spese di giudizio e demolire la parte dello stabile irregolare. Non procedo alla demolizione perché nel frattempo l'avvocato della***

***controparte alla distanza di più di venti anni scopre che non è stata citata in giudizio la moglie comproprietaria dello stabile.***

***Intanto il mio primo avvocato, che aveva fatto l'errore, essendosi forse ritirato in pensione aveva trasmesso la causa ad un altro avvocato, che sua volta essendosi trasferito in altra sede, aveva trasmesso la causa ad un terzo avvocato, il mio attuale. Perdo la causa intentami dalla moglie per cui vengo condannato alle spese legali. Viene redatto un atto di transazione con cui mi impegno a pagare tali spese.***

***C'è responsabilità professionale del mio primo avvocato? E dei successivi due?***

Il lettore chiede se sussiste una **responsabilità professionale** del primo avvocato che l'ha seguito, cioè di quello che non avrebbe chiamato in causa un litisconsorte necessario che, in seguito a tale esclusione, ha proposto opposizione ex art. 404 c.p.c., costringendo così il lettore a riassumere il giudizio oramai vinto. Si chiede poi se c'è responsabilità ("a cascata") anche dei successivi avvocati.

Ebbene, in base a ciò che il lettore racconta nel quesito e a ciò che emerge dall'atto di transazione, nulla si può dire sulla possibile responsabilità degli avvocati successivi, i quali però mi sembrano estranei da qualunque colpa, visto che l'**omessa citazione del litisconsorte necessario** è imputabile solo all'avvocato che ha curato l'atto giudiziario introduttivo.

Ebbene, al quesito risponde una sentenza della **Corte di Cassazione** (sent. n. 4327/2019) che affronta un caso del tutto simile a quello prospettato, e cioè la responsabilità professionale dell'avvocato per omessa citazione di un litisconsorte necessario inerente a un giudizio civile in materia di violazione di distanze. Nella sentenza si legge che, per la Corte territoriale (Tribunale di Como e successiva Corte d'Appello di Milano), risultava irrilevante l'eventuale omissione o incompleta informazione fornita all'avvocato dai clienti, dovendo il professionista accertarsi dei soggetti contro cui agire e, soprattutto, valutare l'aspetto, eminentemente giuridico, della sussistenza di una situazione di litisconsorzio necessario.

Dunque, secondo la giurisprudenza, sussiste la responsabilità professionale dell'avvocato anche nel caso in cui l'**omessa citazione** possa derivare dal fatto che il cliente non ha ben informato il proprio legale a proposito di tutti i litisconsorti

necessari.

Così la sentenza della Corte di Cassazione sopra citata: «Le [...] condotte oggettivamente poste in essere (incontestatamente) dal [l'avvocato] attengono, entrambe, ad omissioni (omessa citazione, sia nel giudizio originario, sia in sede di gravame avverso sentenza resa in giudizio di opposizione di terzo, di litisconsorti necessari) per cui, se fosse stata tenuta la condotta processualmente richiesta (ossia la citazione in giudizio dei litisconsorti), si sarebbe evitato l'evento dannoso effettivamente verificatosi e cioè il mancato conseguimento del bene vita da parte dei congiunti [...], non potendo costoro, in assenza di titoli esecutivi idonei allo scopo (alla stregua dell'accertamento giudiziale di cui alla citata sentenza [...]), ottenere l'arretramento/demolizione del fabbricato finitimo eretto in violazione delle distanze legali».

Dunque, sembrano sussistere i **presupposti della responsabilità professionale dell'avvocato**, così come stabiliti dalla Suprema Corte (Cass. sent. n. 2638 del 5.02.2013):

- l'evento che ha causato il pregiudizio lamentato dal cliente è direttamente riconducibile all'avvocato;
- c'è stato effettivamente un danno concretamente quantificabile;
- è molto probabile che, con un comportamento diverso dell'avvocato, il diritto del cliente sarebbe stato riconosciuto.

Il **termine di prescrizione** per far valere l'azione di responsabilità professionale è di **dieci anni**, che iniziano a decorrere dal momento in cui il danno è oggettivamente percepibile; nel caso prospettato, dalla sentenza che ha dichiarato la nullità della sentenza adottata in violazione di litisconsorzio necessario e da cui è emerso l'errore commesso dal professionista.

Per quanto riguarda gli altri professionisti, si ribadisce di non aver alcun elemento per valutare la loro eventuale responsabilità professionale; sembra però chiaro che l'errore sia imputabile all'avvocato che per primo ha curato la citazione delle parti convenute, omettendo però di citarle tutte.

D'altronde, è appena il caso di ricordare che la **responsabilità professionale è personale** e, pertanto, non può trasmettersi come se fosse un debito ereditario: ciascun avvocato è responsabile del proprio operato. Nel caso in cui l'avvicinarsi di numerosi legali dovesse rendere difficile tale individuazione, la responsabilità è

da imputare a colui che per primo si è reso colpevole dell'errore; i legali successivi potrebbero, in teoria, rispondere di tale "peccato originale" solamente nel caso in cui avrebbero potuto rimediare ma, negligenzemente, non l'hanno fatto. Nel caso esposto, però, non si ravvisa altra responsabilità se non quella del primo avvocato.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avvocato **Mariano Acquaviva***